

**Legge regionale 17 gennaio 2017, n. 1 (BUR n. 8/2017)
(Novellazione)**

[NORME REGIONALI IN MATERIA DI DISTURBO ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA E PISCATORIA: MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, N. 50 "NORME REGIONALI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO" E ALLA LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1998, N. 19 "NORME PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDROBIOLOGICHE E DELLA FAUNA ITTICA E PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE E MARITTIME INTERNE DELLA REGIONE VENETO"] (1)

Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19.

1() Con sentenza n. 148/2018 (G.U. - 1^a Serie Speciale n. 29/2018) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'intera legge in quanto le norme impugnate attengono a comportamenti che pregiudicano la «ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale» e sono quindi riconducibili alla materia «ordine pubblico e sicurezza» di cui alla lettera h) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione. La legge era stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 33/2017 (G.U. - 1^a Serie Speciale n. 20/2017).